



COMUNE DI NAPOLI

Direzione Centrale

Welfare e Servizi Educativi

Servizio Contrasto delle Nuove Povertà e Rete delle Emergenze Sociali

RUP P.O.R. Campania FSE

Al servizio Web

Oggetto: Azioni per il superamento delle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere.

PARERE

“La capacità economica e finanziaria degli enti costituenti l'ATI può essere certificata da una sola banca, atteso che in tal caso il soggetto mandatario della costituenda ATI è un Ente Pubblico?”

RISPOSTA

La dimostrazione delle capacità economica finanziaria è disciplinata dall'art. 41 del dlgs 163/2006. I concorrenti ai fini dell'attestazione della capacità economico-finanziaria dovranno produrre n. 2 certificazioni di istituti bancari o intermediari autorizzati, ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993 (le referenze bancarie devono essere allegate in originale). Il comma 3 del suddetto articolo stabilisce inoltre che “Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.”

Nel caso di costituendo raggruppamento temporaneo o di costituendo consorzio ordinario le certificazioni bancarie dovranno essere prodotte da ciascun operatore economico associato o consorziato. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario già costituito, le suddette certificazioni dovranno essere prodotte solo dal legale rappresentante del raggruppamento o del consorzio ordinario. In caso di consorzio che partecipa per conto di consorziate le certificazioni dovranno essere prodotte dal consorzio.

Il RUP
dott.A.Moscato